SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2008.

Nomina dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 2004, n. 258, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le finzioni dell'Alto commissario;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2007, con il quale il prefetto dott. Achille Serra è stato nominato, per la durata di un quinquennio con decorrenza 3 settembre 2007, Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione;

Considerato che il dott. Achille Serra è cessato dall'incarico di Alto commissario per intervenute dimissioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 marzo 2008, con cui viene disposto il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del prefetto dott. Vincenzo Grimaldi per lo svolgimento dell'incarico di Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Il prefetto dott. Vincenzo Grimaldi è nominato, per la durata di un quinquennio, Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione, con decorrenza 26 marzo 2008.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 346

08A04187

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2008.

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, al comune di Monte Colombo, dell'immobile denominato «Ex scuola elementare», ubicato nel medesimo comune.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprietà ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Vista l'istanza n. 1452 del 15 marzo 1996, con la quale il comune di Monte Colombo ha chiesto di acquistare l'immobile denominato ex scuola elementare, ubicato nel predetto comune, di proprietà dello Stato;

Vista la nota n. 6346 del 27 ottobre 2004, con la quale il predetto comune ha trasmesso la deliberazione n. 41 del 30 giugno 2004, con cui ha confermato la volontà di procedere all'acquisto dell'ex scuola elementare;

Considerato che in data 2 agosto 2007, la filiale Emilia Romagna dell'Agenzia del demanio, con nota prot. n. 2007/9477, ha dichiarato che il progetto predisposto dal comune è pienamente compatibile con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del medesimo comune, che sul bene non gravano vincoli di tipo paesaggistico o urbanistico, e che lo stesso non è suscettibile di utilizzazione per esigenze governative;

Vista la relazione tecnico-estimativa prot. n. 12169 del 18 ottobre 2007, con la quale la filiale Emilia-Romagna dell'Agenzia del demanio ha determinato in 274.000,00 euro il valore di mercato attribuito all'immobile in parola;

Vista la nota prot. n. 2007/41103/Comm.Congr. del 31 ottobre 2007, con la quale la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni-tecnico-economico-estimative dell'Agenzia del demanio ha espresso all'unanimità parere di congruità sul valore dell'immobile in questione, come sopra determinato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 37, della citata legge n. 549 del 1995, il prezzo di cessione viene fissato in misura pari ai due terzi del valore come sopra determinato;

Considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, il quale, con la nota n. 1900 del 23 novembre 2006, ha confermato l'applicabilità del comma 3 dell'art. 54 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando l'obbligo per il comune di procedere, successivamente all'acquisizione dell'immobile, alla verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale l'on. prof. Vincenzo Visco è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito il vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Monte Colombo dell'immobile denominato «Ex scuola elementare», ubicato nel medesimo comune, al prezzo pari ai due terzi di valore, così come previsto dal citato art. 2, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sarà sottoposto alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 349

08A04107

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle regioni Marche ed Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, l'integrazione delle risorse di cui la decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, mediante l'erogazione di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Viste le note rispettivamente del 29 aprile 2008 del presidente della regione Umbria e del 5 maggio 2008 del presidente della regione Marche che hanno confermato, per l'anno 2008, le percentuali di ripartizione delle disponibilità finanziarie già determinate sulla base delle precedenti intese assunte tra le predette regioni;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

Le risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono ripartite per l'anno 2008 in: 65% regione Umbria e 35% regione Marche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04176

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2008.

Organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attività. (Ordinanza n. 3682).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Ritenuta la necessità di provvedere alla strutturazione degli uffici e del personale preposti a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge n. 90/2008;

Vista la nota del 4 giugno 2008, prot. n. 8/24205 del Ministero della difesa con la quale si chiede la definizione di una speciale disciplina del trattamento economico del personale militare impiegato nell'emergenza di cui trattasi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

Strutture di missione ed incarichi di capo missione

1. Ai fini del subentro dei capi missione di cui all'art. 1 comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuate le seguenti missioni:

a) coordinamento gestione emergenziale;

b) tecnica operativo impiantistica;

c) comunicazione;

d) finanziaria;

e) amministrativo-legale e rapporti enti locali.

2. L'incarico di capo missione delle strutture di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

3. L'incarico di cui al comma 2 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'incarico di capo della missione coordinamento gestione emergenziale è attribuito, in relazione alle prestazioni svolte, a decorrere dalla data del 27 maggio 2008.

5. Il generale di divisione Franco Giannini, comandante del Comando logistico sud, continua ad assicurare le funzioni di supporto operativo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2008, n. 3639, fino alla nomina del capo della missione tecnica operativo impiantistica.

6. Per il soddisfacimento delle esigenze delle missioni di cui al comma 1 il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.

Art. 2.

Contabilità speciali

1. Per l'espletamento delle attività affidate alla missione tecnica operativo impiantistica ed alla missione finanziaria è autorizzata l'apertura, su richiesta del Sottosegretario di Stato, di apposite contabilità speciali intestate ai relativi responsabili.

2. Alla contabilità speciale intestata al capo della missione tecnica operativo impiantistica confluiscono, in relazione alle esigenze rappresentate al Sottosegretario di Stato dal medesimo capo missione, i trasferimenti provenienti dalla contabilità speciale intestata al capo della missione finanziaria, in deroga alle norme in materia di contabilità speciali.

Art. 3.

Missione coordinamento gestione emergenziale

1. La missione è preposta al coordinamento della complessiva azione emergenziale afferente alla gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

- coordinamento delle missioni individuate dall'art. 1, comma 1;

- coordinamento delle funzioni di supporto e del personale del Dipartimento della protezione civile impiegato in loco;

- coordinamento e valutazione delle attività tecniche e amministrative necessarie al completamento del termovalorizzatore di Acerra;

- coordinamento e valutazione delle attività tecnico scientifiche di indagine ed analisi nelle materie relative alla pianificazione, realizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare all'identificazione e qualificazione dei siti e della predisposizione degli stessi, nonché degli impatti delle attività emergenziali poste in essere;

- rapporti con i diversi Ministeri interessati ed in particolare con il Ministero dell'ambiente;

- segreteria e protocollo;

- supporto logistico.

Art. 4.

Missione tecnica operativo impiantistica

1. La missione è preposta alla gestione tecnica operativo impiantistica dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

- ricognizione e ricerca siti;

- raccolta (rifiuti solidi urbani, frazione organica, rifiuti provenienti da raccolta differenziata);

- conferimenti;

- trasporti fuori regione (treni, navi e ruotati);

- controllo funzionamento e conferimenti negli impianti di trattamento e selezione;

- discariche e termovalorizzatori;

- coordinamento della raccolta differenziata;

- verifica sotto il profilo della tutela ambientale degli impianti realizzati e da realizzare ad esclusione degli impianti di termovalorizzazione;

- progettazione, allestimento, apertura e messa in esercizio degli impianti da realizzare ivi compresi quelli finanziati da fondi POR-APQ e da altri finanziamenti, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione;

- gestione tecnica degli impianti realizzati ad esclusione degli impianti di termovalorizzazione;

- vigilanza dei siti, delle aree e degli impianti comunque connessi alle attività di gestione dei rifiuti;

- gestione del personale utilizzato dalla missione;

- supporto informatico;

- attività negoziali afferenti i compiti affidati alla missione;

- gestione contabile e amministrativa delle attività affidate alla missione e tenuta della contabilità speciale intestata al capo missione.

Art. 5.

Missione comunicazione

1. La missione è preposta alle attività attinenti alla comunicazione della gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

- campagne di informazione;

- sito Web;

- stampa e comunicazione.

Art. 6.

Missione finanziaria

1. La Missione è preposta al coordinamento dell'azione finanziaria della gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

- tenuta delle contabilità speciali intestate al capo missione;

- trasferimenti di risorse finanziarie alla missione tecnica operativo impiantistica per le attività di competenza sulla base di richieste approvate dal Sottosegretario di Stato;

- riscossione tariffa ed emissione note di debito nei confronti dei comuni e degli enti debitori;

- attività negoziali afferenti al funzionamento delle missioni non autonome e attività solutorie termovalorizzatore di Acerra;

- fondi POR-APQ ed altri finanziamenti.

Art. 7.

Missione amministrativo-legale e rapporti enti locali

1. La missione è preposta al coordinamento delle attività amministrative e legali attinenti la gestione dei rifiuti in Campania ed ai rapporti con gli enti locali e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

- rapporti con la regione;

- rapporti con gli enti locali;

- gestione amministrativa del personale delle missioni, ad esclusione del personale del Dipartimento della protezione civile e del personale della missione tecnica operativo impiantistica la cui gestione è curata direttamente in capo alla missione di assegnazione;

- affari legali.

Art. 8.

Personale dirigenziale

1. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta dei capi missione, alla nomina di una unità di personale dirigenziale di seconda fascia per ciascuna missione che coadiuva il capo missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.

2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta dei capi missione, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero può essere attribuito con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, o conferito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a valere sulle pertinenti contabilità speciali.

Art. 9.

Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90

1. Al personale effettivo del Comando logistico sud, assegnato alla Missione tecnica operativo impiantistica, e nel contempo disponibile per esigenze del citato comando, è attribuita una speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia. Tale emolumento è pari all'ammontare di 300 ore di lavoro straordinario diurno per il capo missione e per l'unità di personale incaricata di coadiuvare il capo missione ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, nonché di 250 ore di lavoro straordinario diurno per il restante personale, in relazione al grado o qualifica rivestiti e con decorrenza dalla data di assegnazione alla medesima missione. Per il personale non effettivo al Comando logistico sud, impiegato per le sole esigenze della missione, la citata speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva è attribuita nella misura di 150 ore di lavoro straordinario diurno.

2. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attività di raccolta, di conferimento dei rifiuti, di trasporto del personale, di gestione delle telecomunicazioni, di attivazione e gestione della sala operativa, di scorte vigilanza e sicurezza per le esigenze delle missioni nonché presso gli impianti è attribuita la speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva di cui al comma 1 forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego.

3. Al personale delle Forze armate impiegato nella vigilanza dei siti e dei cantieri è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, in sostituzione dell'indennità di marcia, del compenso forfettario d'impiego e del compenso forfettario di guardia, un'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a quella prevista dall'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per lo stesso personale è stabilito il limite individuale di 60 ore mensili di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.

4. Al personale volontario di truppa delle Forze armate non in servizio permanente è corrisposto il trattamento economico del 1° caporal maggiore o gradi corrispondenti.

5. Gli oneri conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gravano sulla contabilità speciale intestata al capo della missione tecnica operativo impiantistica. I trattamenti economici di cui ai predetti commi non sono cumulabili con le indennità operative militari o d'istituto, fatto salvo l'eventuale trattamento di missione per i fuori sede.

6. Al personale appartenente alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, potranno essere corrisposte, da parte delle amministrazioni di appartenenza, sulla base dei piani di impiego che dovranno essere sottoposti, dal capo della missione coordinamento gestione emergenziale, all'approvazione preventiva del sottosegretario di Stato, fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. I relativi rimborsi sono disposti a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali relative alla missione di utilizzo.

7. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di capo missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza ovvero dell'incarico dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 8 della presente ordinanza, ad eccezione del capo della missione tecnica operativo impiantistica e dell'unità di personale incaricata di coadiuvare lo stesso ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativa omnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. Al personale in quiescenza titolare di incarico di capo missione è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui all'art. 8 della presente ordinanza è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al presente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2008.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 9 maggio 2008, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 112130, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398», in particolare l'art. 6;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 50614 del 7 maggio 2008 del Dipartimento del tesoro - Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 9 maggio 2008 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150;

Vista la nota n. 51956 del 9 maggio 2008 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 9 maggio 2008 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 14 maggio 2008 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota n. 552493 del 19 maggio 2008, con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1° febbraio 2003/2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di euro 290.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,992 sono stati riacquistati BTP 4,50% 1° maggio 2009 cod. IT0001273363 per nominali euro 282.897.000,00 al prezzo di euro 100,450.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1° febbraio 2003/2019 cod. IT0003493258 per i'importo nominale di euro 305.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,990 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° luglio 2009 cod. IT0003219711 per nominali euro 298.410.000,00 al prezzo di euro 100,150.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1° febbraio 2003/2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di euro 225.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,983 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° maggio 2011 cod. IT0003658009 per nominali euro 220.167.000,00 al prezzo di euro 100,130.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1° febbraio 2003/2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di euro 325.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,990 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° novembre 2011 cod. IT0003746366 per nominali euro 318.171.000,00 al prezzo di euro 100,090.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1° febbraio 2003/2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di euro 450.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,988 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° novembre 2012 cod. IT0003993158 per nominali euro 440.853.000,00 al prezzo di euro 100,020.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 9 maggio 2008, è la seguente:

	Importo in circolazione
titolo emesso:	
BTP 4,25% 1° febbraio 2003/1° febbraio 2019 (1T0003493258)	21.686.000.000,00
titoli riacquistati:	
BTP 4,50% 1° novembre 1998/1° maggio 2009 (IT0001273363)	22.084.971.537,24
CCT T.V. 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (IT0003219711)	11.808.306.000,00
CCT T.V. 1° maggio 2004/2011 (IT0003658009)	14.567.833.000,00
CCT T.V. 1° novembre 2004/2011 (IT0003746366)	15.569.829.000,00
CCT T.V. 1° novembre 2005/2012 (IT0003993158)	15.056.647.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04188

DECRETO 9 giugno 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.515 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 9 maggio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 maggio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 maggio 2008, entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04126

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Granstar Power SX».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2005 dall'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in via Pontaccio, 10 - Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Marox SX ora ridenominato Granstar Power SX;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Mecoprop-p - Tribenuron;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 14 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in via Pontaccio, 10 - Milano è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - Pericoloso per l'ambiente denominato Granstar Power SX con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 1090.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia;

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12598.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 16 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GRANSTAR® POWER SX

Granuli idrosolubili

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo a semina primaverile

GRANSTAR® POWER SX
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mecoprop-P puro g 73.4
Tribenuron metile puro g 1
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Irritante per gli occhi (R36). Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S24/25). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare guanti adatti (S37). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337

Officina di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia
Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 1090 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo a semina primaverile contro infestanti a foglia larga. GRANSTAR POWER SX viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, GRANSTAR POWER SX blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione.
Dosi d'impiego: 1090 g/ha, addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta, da distribuire in 200-400 litri d'acqua da inizio accestimento fino al terzo nodo visibile delle colture.
Infestanti sensibili: Adonide *(Adonis aestivalis)*, Aglio delle vigne *(Allium vineale)*, Amaranti *(Amaranthus spp.)*, Arabide comune *(Arabidopsis thaliana)*, Attaccamani (*Galium aparine*), Camomilla bastarda *(Anthemis cotula)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Billeri *(Cardamine hirsuta)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Erba cornetta *(Consolida regalis)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Erba ruota *(Lamium amplexicaule)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Aspraggine *(Picris echioides)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ranuncolo *(Ranunculus acer)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia sativa)*, Veronica *(Veronica spp.)*.
Infestanti mediamente sensibili: Canapa selvatica *(Galeopsis tetrahit)*, Farinaccio (*Chenopodium album*), Stoppione (*Cirsium* spp.), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Vilucchio comune *(Convolvulus arvensis)*, Viola *(Viola spp.)*. In caso di presenza di Papavero *(Papaver rhoeas)* resistente agli ALS-inibitori e' consigliata la miscela con Flavos (s.a. Bromoxinil ottanoato) alla dose autorizzata di etichetta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GRANSTAR POWER SX, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
Nell'esecuzione del trattamento utlizzare sempre attrezzature pulite, evitando sovrapposizioni e chiudendo l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile.
Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
b) Rimuovere i filtri e le ghiere degli ugelli e lavare queste parti separatamente.
c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).
- Su varieta' di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.
- Dopo un trattamento con GRANSTAR POWER SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

ATTENZIONE: in caso di fallimento della coltura che si verificasse entro i 3 mesi dall'applicazione di Granstar Power SX, si consiglia di riseminare solo frumento o orzo; trascorso tale periodo non vi e' alcuna limitazioni alla semina delle colture in successione.

COMPATIBILITA'
GRANSTAR POWER SX è compatibile con Flavos (s.a. Bromoxinil ottanoato), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil).
In caso di miscela versare nella botte prima GRANSTAR POWER SX e successivamente gli altri formulati.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la deriva del prodotto sulle colture limitrofe durante l'applicazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altre taglie autorizzate: g 2180 – g 5450

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

08A04175

ORDINANZA 12 aprile 2008.

Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e la circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996, prot. n. 600.8/24436/12/AG 2160, recante norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre 1996;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e in particolare l'art. 14, comma 1, che reca norme per la registrazione delle aziende zootecniche;

Visto l'art. 22 della legge del 29 dicembre 2000 n. 422, di attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica l'art. 12 del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il Regolamento 2075/2005/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichina;

Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina, conformemente alla citata direttiva 64/432/CEE;

Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'art. 3, paragrafo 2 della citata direttiva 92/102/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante: «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 febbraio 2006, concernente «Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2006;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 26 luglio 2001, recante: «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministero della sanità 1º aprile 1997, relativo al piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103;

Vista la decisione della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Considerato che sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie del suino che prevedono controlli sanitari nelle aziende suinicole e classificazione delle stesse in funzione dello status sanitario acquisito;

Considerato che tali piani sono stati approvati dalla Commissione europea in funzione dei programmi presentati e dei risultati raggiunti;

Considerato che la regolare esecuzione dei sopra citati Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza prevede tra l'altro l'accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e successivamente, in funzione di determinati criteri, dell'intero territorio regionale;

Considerato che è indispensabile per il raggiungimento e il mantenimento dello stato di accreditamento una corretta implementazione del sistema di identificazione e registrazione dei suini, ivi compresa la registrazione di tutte le informazioni previste nella Banca dati nazionale dell'anagrafe dei suini (di seguito: BDN),

Ordina:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

codice ISTAT del comune in cui è ubicata (tre caratteri);

sigla automobilistica della provincia (due caratteri);

numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre caratteri);

b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un azienda intesa come unità epidemiologica; in caso di più allevamenti in un'azienda questi ultimi devono costituire un'unica unità avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

1) codice azienda (di cui alla lettera precedente);

2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;

3) codice della specie animale;

c) allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento;

d) allevamento da riproduzione a ciclo aperto: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso;

e) allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;

f) allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva destinati esclusivamente alla macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso;

g) allevamento da ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti;

h) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall indirizzo produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta;

i) centri di raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera *p)*, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

j) BDN: banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

k) animale: qualsiasi animale della famiglia suidae, esclusi i suini selvatici;

l) suini selvatici: suini che non sono tenuti o allevati in un azienda;

m) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;

n) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche il detentore è individuato con il proprio codice fiscale.

Art. 2.

Registrazione delle aziende e degli allevamenti

1. Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:

a) richiedere la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (di seguito: ASL) competente per territorio, indipendentemente dalla specifica tipologia, ai sensi del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 158 del 2006, entro venti giorni dall'inizio dell'attività;

b) comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ha l'obbligo di:

a) attribuire un codice d identificazione aziendale a ciascuna azienda, ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo;

b) registrare le aziende della BDN (ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo), unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari così come specificato nell'allegato n. 1, punto 1, entro cinque giorni lavorativi a partire dall'attribuzione del codice di identificazione aziendale ed aggiornare i dati presenti in BDN entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazione, ovvero dalla verifica effettuata in azienda;

c) registrare, esclusivamente in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per auto-consumo;

d) effettuare i controlli in loco per la verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini conformemente a quanto specificato dalla nota del Ministero della salute, prot. n. DGSA.II/12882/P-I.5.i/8 del 29 ottobre 2007.

Art.3.

Identificazione degli animali

1. Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:

a) identificare gli animali nati in azienda, nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996;

b) garantire l'identificabilità degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile;

c) riportare correttamente, in caso di movimentazione, gli identificativi dei capi sul modello IV di cui al decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007 (in seguito: Mod. IV).

Art. 4.

Registro di carico e scarico e registrazioni in BDN

1. Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:

a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche; nel caso di più allevamenti presenti in una stessa azienda ciascun allevamento deve avere un proprio registro della cui tenuta e aggiornamento è responsabile ogni singolo detentore di animali;

b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico, entro 3 giorni dall'evento;

c) comunicare alla BDN entro sette giorni, direttamente o conferendo delega specifica ai servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni, i dati relativi alle movimentazioni di animali così come dettagliato nell'allegato n. 1, punto 2. I delegati assicurano la registrazione in BDN entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione; in caso di allevamenti da ingrasso familiari non è necessario registrare in BDN i dati relativi alle movimentazioni in uscita dall'allevamento;

d) comunicare alla BDN, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno, così come dettagliato nell'allegato n. 1, punto 3.

2. Il registro di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN e rispettando le medesime tempistiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; in questo caso tale opzione deve essere annotata in BDN e quanto in essa registrato sostituisce a tutti gli effetti la tenuta del registro cartaceo. Il detentore degli animali è obbligato a fornire all'autorità di controllo, all'atto del controllo, gli strumenti per una corretta visualizzazione del registro di stalla o, qualora ciò non sia possibile, la stampa di una copia aggiornata del registro informatizzato.

Art. 5.

Compiti del responsabile dello stabilimento di macellazione

1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione, fermi restando gli obblighi di cui alla normativa riguardante la sicurezza alimentare, ha la possibilità di:

a) registrare in BDN entro sette giorni dalla macellazione i dati specificati nell'Allegato n. 1, punto 4, lettera A), direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;

b) registrare in BDN entro sette giorni dalla macellazione nel caso di animali introdotti da altri Stati, i dati indicati nell'Allegato n. 1, punto 4, lettera B), secondo l'effettiva provenienza degli animali, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Movimentazioni

1. Tutte le movimentazioni di animali devono essere scortate dal Mod. IV di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007; detto modello dovrà essere compilato in quadruplice copia, così come specificato nelle note allegate al modello stesso; qualora tutte le informazioni previste siano già presenti in BDN, il modello può essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in BDN.

2. Nei casi di movimentazioni da e verso stalle di sosta, centri di raccolta, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico. L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del Mod. IV, di cui al comma 1.

3. La visita di cui al comma 2, fermo restando che non è consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino, è necessaria anche per le movimentazioni provenienti da aziende accreditate di regioni non accreditate.

Art. 7.

Casi specifici

1. Ad esclusione dei casi di cui al precedente art. 6, comma 2 e 3, non è prevista la visita veterinaria obbligatoria in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda dovrà essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.

2. Ad esclusione dei casi di cui al precedente art. 6, comma 2 e 3, non è prevista la visita veterinaria obbligatoria in caso di movimentazioni di suini su tutto il territorio nazionale, a condizione che gli animali provengano da un azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e per malattia di Aujezsky e che detta azienda sia situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda dovrà essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.

3. Il veterinario ufficiale verifica il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti sulla base di apposite procedure e liste di riscontro, con una frequenza che sarà stabilita in base alla valutazione del rischio.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza, ed in particolare la movimentazione degli animali in difformità a quanto stabilito all'art. 6 comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

5. Sono fatte salve le restrizioni previste per la movimentazione dei suini nell'ambito di attuazione di eventuali misure di polizia veterinaria.

Art. 8.

Norme finali

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2010.

Roma, 12 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 30

ALLEGATO 1

1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI IN BDN

Dati da registrare in BDN a cura del servizio veterinario competente

- codice aziendale
- nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del responsabile delle strutture zootecniche (stalla di sosta, centri materiali genetici, centri di raccolta, ecc);
- nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
- indirizzo dell'azienda;
- coordinate geografiche dell'azienda;
- la specifica tipologia di struttura (allevamento - stalla di sosta – fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico).
- la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
- la specie di suidi detenuta in quel momento(suini e/o cinghiali);
- l'orientamento produttivo distinto in:
  - da ingrasso > distinguendo tra
    - ciclo completo (che alleva animali fino alla macellazione)

    oppure

    - svezzamento – magronaggio – finissaggio
  - da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini a scopo non commerciale e che non movimenta capi verso altri allevamenti)
  - da riproduzione > distinguendo tra:
    - ciclo chiuso
    - ciclo aperto (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori);
- tipologia d'allevamento distinta in:
  - semibrado;
  - stabulato.
- qualifica sanitaria distinta in:
  - Accreditato
  - Non accreditato
- Dati relativi ai controlli effettuati

2- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN

Dati da registrare in BDN in caso di movimentazioni a cura del detentore

Per ciascuna partita di suidi movimentati

- numero degli animali movimentati in entrata o uscita;
- codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione,

compreso lo stabilimento di macellazione;

- causale della movimentazione
- data di arrivo o di partenza;
- numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

Nel caso di allevamenti con orientamento produttivo "Familiare" di cui al paragrafo 1, sono obbligatorie esclusivamente le registrazioni delle movimentazioni in ingresso in azienda.

3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN

Dati da registrare in BDN a cura del detentore:

- Consistenza totale riportata sul registro aziendale al mese di marzo dell'anno corrente dei suini presenti con età sup. ai 70 giorni.
- Numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di:
  - Verri
  - Scrofe e Scrofette (dal primo intervento fecondativo)

4- REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN

Dati che è possibile registrare in BDN a cura del responsabile dello stabilimento di macellazione

A) Per ciascuna partita di suidi macellati:

- la data dell'avvenuta macellazione;
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati.

B) Per ciascuna partita di suidi macellati provenienti dal altri Stati vanno inserite le seguenti informazioni

- paese di provenienza;
- estremi del certificato sanitario;
- la data dei controlli sanitari effettuati dal Posto d'ispezione frontaliero d'ingresso solo per importazioni da Paesi Terzi.
- numero di animali macellati
- la data dell'avvenuta macellazione.

08A04173

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Argo società cooperativa a responsabilità limitata», in Pompei, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Argo società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pompei (Napoli), costituita in data 9 maggio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Vanacore Ciro Diego di Torre Annunziata (Napoli), numero REA 639273, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Porcù Fausto nato a Napoli il 21 dicembre 1965, con studio in Napoli a via Cinthia P.co S. Paolo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04113

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Alberghiera San Nicola S.c. a r.l.», in Avigliano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la Cooperativa «Cooperativa Alberghiera San Nicola S.c. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Raffaele Ardito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB.n. 318 del 5 giugno 2007 con il quale il dott. Arcieri Michele è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Ardito Raffaele, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2008, con la quale il dott. Arcieri Michele rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan, 26 è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Cooperativa Alberghiera San Nicola S.c. a r.l.», con sede in Avigliano (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003 in sostituzione del dott. Arciere Michele, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministreiale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04114

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - ONLUS», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la Cooperativa «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - ONLUS» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Quarzo Giovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 novembre 2007, con la quale l'avv. Quarzo Giovanni rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giovanni Saina, nato a Roma il 4 aprile 1970, con studio in Roma, via Portigliola n. 40, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - ONLUS» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione dell'avv. Quarzo Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04115

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «I.G.A.M. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sant'Antimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.G.A.M. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Antimo (Napoli), costituita in data 11 dicembre 2000 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Aversa (Caserta), n. REA 647314, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Porcù Fausto, nato a Napoli il 21 dicembre 1965, con studio in Napoli a via Cinthia P.co San Paolo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04143

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «L'Albatros - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive rese dalla Lega nazionale cooperativa italiana e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Albatros - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 11 aprile 1995, con atto a rogito del notaio dott. Nino Filippo Corrado di Roma, n. REA 816549, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anita La Morgia, nata a Lanciano (Chieti) il 5 luglio 1966, con studio in Roma, via di Vigna Stelluti n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04145

DECRETO 10 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «San Marco - Soc. coop. agricola a r.l.», in Acerra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Marco - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Acerra (Napoli), costituita in data 6 dicembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Chiari L., n. REA 354970, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pedata Silvio, nato a Sant'Antimo (Napoli) il 10 novembre 1965, con studio in Sant'Antimo (Napoli) a via Francesco Solimena n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04142

DECRETO 10 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Shalom Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti i criteri dettati dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Shalom Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita in data 23 dicembre 1977 con atto a rogito del notaio dott. Gisonna Leucio, n. REA 66619, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Caprio Maria, nata ad Avellino il 24 settembre 1964, con studio in Cosenza a via dei Mille n. 98, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04144

DECRETO 19 maggio 2008.

Riconoscimento dell'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22/2007;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228 concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Vista l'istanza del 17 gennaio 2007, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale l'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di uno strumento di misura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza è rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione dell'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti come organismo nazionale notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007;

Decreta:

Art. 1.

1 . L'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007, quale organismo notificato per espletare i compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai seguenti allegati:

allegato B - esame del tipo;

allegato D - dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

allegato F - dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo i moduli di cui al comma 1, sui tipi strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico:

allegato MI-001 - contatori dell'acqua - portata di sovraccarico (Q4) fino a 30 m^3/h.

Art. 2.

1. L'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VII Normazione tecnica, su supporto informatico, con riferimento all'attività svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22/2007.

Art. 3.

1. La procedura di designazione dell'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 è disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.

4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformità del precedente art. 1 da parte dell'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato non debbono essere oggetto di eventuale attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte dell'Azienda speciale stessa.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale: MANCURTI

08A04132

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 aprile 2008.

Proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificati del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994 e del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, e del 1° agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006 concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 concernente le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri art. 1, comma 1, punto 9), in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Preso atto dei tempi tecnici necessari per il rilascio agli appartenenti ai ruoli dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato di nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, adeguate nell'intestazione all'attuale denominazione del Ministero;

Attesa pertanto la necessità di confermare la validità delle tessere in uso, prorogandone la scadenza fino al 31 dicembre 2008;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli appartenenti ai ruoli dei dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A04169

DECRETO 26 maggio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2005, con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo, è stata designata quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 giugno 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la regione Abruzzo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo, con sede in Teramo, via Savini n. 48/50, con decreto 15 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 15 giugno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04182

DECRETO 27 maggio 2008.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1993 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Latisana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Friuli Latisana intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana»;

Visto il parer favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi ad Udine in data 2 dicembre 2007, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 3 maggio 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», riconosciuto con decreto ministeriale del 3 agosto 1993 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC «FRIULI-LATISANA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione «Latisana» («Friuli Latisana») è riservata ai vini in elenco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Vini Rossi:

«Friuli Latisana» Merlot, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Cabernet franc, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Cabernet Sauvignon, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Cabernet, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Carmenere, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Franconia, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Refosco dal peduncolo rosso, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Pinot nero, anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Rosato, anche nella tipologia frizzante.

«Friuli Latisana» Rosso, anche nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Rosato.

Vini Bianchi:

«Friuli Latisana» Pinot bianco, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

«Friuli Latisana» Pinot grigio.

«Friuli Latisana» Tocai friulano o Friulano, anche nelle menzioni superiore e riserva .

«Friuli Latisana» Verduzzo friulano, anche nella tipologia frizzante.

«Friuli Latisana» Traminer aromatico.

«Friuli Latisana» Sauvignon.

«Friuli Latisana» Chardonnay, anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Malvasia, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

«Friuli Latisana» Riesling.

«Friuli Latisana» Bianco, anche nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Passito.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione «Friuli Latisana» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle seguenti varietà di viti:

Merlot;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Carmenere;

Franconia;

Refosco dal peduncolo rosso;

Pinot nero;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Tocai friulano o Friulano;

Verduzzo friulano;

Traminer aromatico;

Sauvignon;

Chardonnay;

Malvasia istriana;

Riesling renano.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 15% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di Udine.

Le tipologie bianco, rosso e rosato devono essere ottenute da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Friuli Latisana» Bianco: Tocai Friulano minimo 60%, Chardonnay e/o Pinot Bianco massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%.

«Friuli Latisana» Rosso e Rosato: Merlot minimo 60%, Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenere massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e/o Carmenere.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Friuli Latisana» ricade nella provincia di Udine e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio comunale di Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocènia, Teor, Lignano Sabbiadoro e di parte del territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano e Castions di Strada.

Tale zona è così delimitata:

a sud della foce del Tagliamento, il limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Venezia fino a incrociare il confine tra Varmo e Morsano al Tagliamento per riprendere all'altezza di Belgrado a seguire il confine comunale di Varmo. Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad incrociare quello di Rivignano e proseguendo lungo quest'ultimo verso est raggiunge quello di Pocenia (Rog. A Belizza). Segue il confine comunale di Pocenia in direzione est e sud fino ad incontrare, in prossimità del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella strada statale n. 353 in prossimità del Km 10; procede verso sud lungo quest'ultima fino all'incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del Turgnano, con la strada statale della Venezia Giulia (n. 14). Dal punto d'incrocio prende la strada per San Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa procede verso ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo della Stella, segue quest'ultimo verso sud sino ad incrociare, in prossimità del C. Sterpo del Moro, il confine di Precenicco. Segue il confine costiero di tale comune e di quelli di Latisana e di Lignano Sabbiadoro e superato Porto Lignano prosegue lungo la costa verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.

4.2 *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi a ettaro non può essere inferiore a 3.000 viti ad ettaro.

4.3 *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona (spalliere semplici e doppie) e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 *Sistemi di potatura.*

La potatura va eseguita in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite ed alle caratteristiche di fertilità dei vitigni utilizzati.

4.5 *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura, mentre è ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di soccorso.

4.6 *Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale.*

Tipologia	Resa massima di uva per la D.O.C. (t/ha)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (%)
Merlot	13	10
Cabernet Franc Cabernet Sauvignon	13 13	10 10
Cabernet	13	10
Carmenere	13	10
Franconia	12	10
Refosco dal peduncolo rosso	13	10

Tipologia	Resa massima di uva per la D.O.C. (t/ha)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (%)
Pinot nero	12	10
Pinot bianco	13	10
Pinot grigio	13	10
Tocai friulano o Friulano	13	10
Verduzzo friulano	13	10
Traminer aromatico	12	10
Sauvignon	12	10
Chardonnay	13	10
Malvasia istriana	12	10
Riesling renano	12	10
Bianco	13	10
Rosso	13	10
Rosato	13	10
Superiore	10	11
Riserva	10	11
Novello	13	10
Passito	11	10

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla D.O.C, inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

5.2 *Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.*

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare una parte delle uve, o dei mosti o dei vini di tale vigneto alla produzione delle seguenti tipologie Bianco, Rosso e Rosato, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.3 *Correzioni e colmature.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a Doc «Friuli Latisana» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.

5.4 *Elaborazione.*

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse anche ammostate separatamente.

La tipologia frizzante deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero, nonché di quelle che entrano nella costituzione del vino «Rosato», la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

La tipologia novello deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve a bacca rossa di cui all'art.2, ad esclusione delle uve di Pinot nero, con immissione al consumo secondo le leggi vigenti in materia.

La tipologia spumante deve essere ottenuta rispettando le seguenti condizioni:

a) che la cuvèe sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero, nonché delle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%, con esclusione delle varietà aromatiche;

b) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvèe non sia inferiore al 9%;

c) che sia posto in commercio nei tipi «brut» «extra brut» o «demi sec».

5.5 *Resa uva/vino.*

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a doc «Friuli Latisana» ad eccezione della tipologia passito che non dovrà essere superiore al 45%. Qualora la resa massima di uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75%, ed il 50% per la tipologia passito, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.6 *Invecchiamento.*

I vini con nome di vitigno, ottenuti da uve di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con la menzione «riserva», qualora siano stati invecchiati per almeno 24 mesi, in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

5.7 *Scelta vendemmiale.*

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» e verso le IGT compatibili.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet franc: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: tipico, erbaceo;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, 11,00% per la tipologia Novello;

acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l .

Cabernet sauvignon: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi grigi;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: tipico, fine, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, 11,00% per la tipologia Novello;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, 11,00% per la tipologia Novello;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Carmenere: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino;
odore: tipico, erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Franconia: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Refosco dal peduncolo rosso: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pinot nero: anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %,
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pinot bianco: anche nelle tipologie frizzante e spumante:
colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Pinot grigio:
colore: giallo dorato, talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tocai friulano o Friulano: anche nelle menzioni superiore e riserva:
colore: paglierino, chiaro, talvolta tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Verduzzo Friulano: anche nella tipologia frizzante:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore lievemente tannico, pieno, delicato, amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %,
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:
colore: paglierino chiaro;
odore: tipico, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:
colore: paglierino chiaro;
odore: secco, armonico;
sapore: tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0g/l.

Chardonnay: anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole;
odore: caratteristico;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %,
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Malvasia istriana: anche nelle tipologie frizzante e spumante
colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Riesling renano:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Bianco: anche nelle menzioni superiore e riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Rosso: anche nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, armonico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Rosato: anche nella tipologia frizzante:
colore: rosso poco intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Novello:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, vinoso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Spumante:
colore: paglierino più o meno chiaro, brillante;
odore: fruttato;
sapore: sapido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Frizzante:
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: fruttato più o meno intenso;
sapore: sapido, caratteristico da secco ad amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Passito: (anche nelle menzioni superiore e riserva):
colore: giallo dorato;
odore: caratteristico, con sentori di fruttato;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno: 10,50 vol %;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» possono essere presentati e designati con la menzione «superiore» o «riserva» a condizione che il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve alla produzione e dei vini al consumo sia almeno dell'1% superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare per le corrispondenti varietà e tipologie.

La tipologia frizzante deve essere presentata al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro:

a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;

b) non superiore a 10 per le altre qualità.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 *Qualificazioni.*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 *Menzioni facoltative.*

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

7.3 *Caratteri e posizione in etichetta.*

La denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» di norma deve essere stampata in etichetta nella medesima riga.

È tuttavia consentito che, rispetto al nome geografico «Friuli», l'indicazione «Latisana» sia riportata immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata»; pertanto non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli Latisana» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori di quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli Latisana». In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Friuli Latisana», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

I vini della denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», limitatamente alle qualità rosato ed ai vini rossi di cui all'art. 1, possono essere designati e presentati con il termine novello, purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

7.5 *Tipo merceologico.*

Per i vini «Friuli Latisana» posti in commercio come frizzanti e spumanti deve essere dichiarata la loro natura merceologica.

7.6 *Annata.*

L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve:

a) è obbligatoria: per i vini designati come superiore, riserva o novello;

b) è facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera *a)*.

Art. 8.

Confezionamento

L'imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 deve avvenire in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva debbono essere presentate al consumo in recipienti di capienza non inferiore a 750 ml e non superiore a litri 3,0 e di capacità superiori solo per particolari confezioni.

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
FRIULI LATISANA BIANCO	B170	X	888	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA BIANCO SUPERIORE	B170	X	298	1	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA BIANCO RISERVA	B170	X	298	1	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA CABERNET FRANC	B170	X	042	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET FRANC NOVELLO	B170	X	042	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET FRANC RISERVA	B170	X	042	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA CABERNET FRANC SUPERIORE	B170	X	042	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET	B170	X	CAB	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET NOVELLO	B170	X	CAB	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET RISERVA	B170	X	CAB	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA CABERNET SUPERIORE	B170	X	CAB	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET SAUVIGNON	B170	X	043	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	B170	X	043	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B170	X	043	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA CABERNET SAUVIGNON SUPERIORE	B170	X	043	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CARMENERE	B170	X	336	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CARMENERE NOVELLO	B170	X	336	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CARMENERE RISERVA	B170	X	336	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA CARMENERE SUPERIORE	B170	X	336	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CHARDONNAY	B170	X	298	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CHARDONNAY FRIZZANTE	B170	X	298	1	X	X	C	0	X
FRIULI LATISANA CHARDONNAY SPUMANTE BRUT	B170	X	298	1	X	X	B	0	G
FRIULI LATISANA CHARDONNAY SPUMANTE EXTRA BRUT	B170	X	298	1	X	X	B	0	F
FRIULI LATISANA CHARDONNAY SPUMANTE DEMI SEC	B170	X	298	1	X	X	B	0	L
FRIULI LATISANA CHARDONNAY SUPERIORE	B170	X	298	1	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA CHARDONNAY RISERVA	B170	X	298	1	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA FRANCONIA	B170	X	086	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA FRANCONIA NOVELLO	B170	X	086	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA FRANCONIA RISERVA	B170	X	086	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA FRANCONIA SUPERIORE	B170	X	086	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA FRIULANO	B170	X	235	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA FRIULANO SUPERIORE	B170	X	235	1	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA FRIULANO RISERVA	B170	X	235	1	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA FRIZZANTE	B170	X	888	1	X	X	C	0	X
FRIULI LATISANA MALVASIA ISTRIANA	B170	X	138	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA MALVASIA ISTRIANA FRIZZANTE	B170	X	138	1	X	X	C	0	X
FRIULI LATISANA MALVASIA ISTRIANA SPUMANTE BRUT	B170	X	138	1	X	X	B	0	G
FRIULI LATISANA MALVASIA ISTRIANA SPUMANTE EXTRA BRUT	B170	X	138	1	X	X	B	0	F
FRIULI LATISANA MALVASIA ISTRIANA SPUMANTE DEMI SEC	B170	X	138	1	X	X	B	0	L
FRIULI LATISANA MERLOT	B170	X	146	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA MERLOT NOVELLO	B170	X	146	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA MERLOT RISERVA	B170	X	146	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA MERLOT SUPERIORE	B170	X	146	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA NOVELLO	B170	X	999	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA PASSITO	B170	X	888	1	D	X	A	0	X
FRIULI LATISANA PINOT BIANCO	B170	X	193	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA PINOT BIANCO FRIZZANTE	B170	X	193	1	X	X	C	0	X
FRIULI LATISANA PINOT BIANCO SPUMANTE BRUT	B170	X	193	1	X	X	B	0	G
FRIULI LATISANA PINOT BIANCO SPUMANTE EXTRA BRUT	B170	X	193	1	X	X	B	0	F
FRIULI LATISANA PINOT BIANCO SPUMANTE DEMI SEC	B170	X	193	1	X	X	B	0	L
FRIULI LATISANA PINOT GRIGIO	B170	X	194	1	X	X	A	0	X

FRIULI LATISANA PINOT NERO	B170	X	195	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA PINOT NERO FRIZZANTE	B170	X	195	2	X	X	C	0	X
FRIULI LATISANA PINOT NERO RISERVA	B170	X	195	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA PINOT NERO SUPERIORE	B170	X	195	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA PINOT NERO SPUMANTE BRUT	B170	X	195	1	X	X	B	0	G
FRIULI LATISANA PINOT NERO SPUMANTE EXTRA BRUT	B170	X	195	1	X	X	B	0	F
FRIULI LATISANA PINOT NERO SPUMANTE DEMI SEC	B170	X	195	1	X	X	B	0	L
FRIULI LATISANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B170	X	205	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	B170	X	205	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA	B170	X	205	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO SUPERIORE	B170	X	205	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA RIESLING RENANO	B170	X	210	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA ROSATO	B170	X	999	3	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA ROSATO FRIZZANTE	B170	X	999	3	X	X	C	0	X
FRIULI LATISANA ROSSO	B170	X	999	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA ROSSO RISERVA	B170	X	999	2	A	X	A	1	X
FRIULI LATISANA ROSSO SUPERIORE	B170	X	999	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA SAUVIGNON	B170	X	221	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA SPUMANTE BRUT	B170	X	888	1	X	X	B	0	G
FRIULI LATISANA SPUMANTE EXTRA BRUT	B170	X	888	1	X	X	B	0	F
FRIULI LATISANA SPUMANTE DEMI SEC	B170	X	888	1	X	X	B	0	L
FRIULI LATISANA TRAMINER AROMATICO	B170	X	238	2	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA VERDUZZO FRIULANO	B170	X	256	1	X	X	A	0	X
FRIULI LATISANA VERDUZZO FRIULANO FRIZZANTE	B170	X	256	1	X	X	C	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER GIACENZE VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

FRIULI LATISANA PINOT BIANCO SUPERIORE	B170	X	193	1	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA PINOT GRIGIO SUPERIORE	B170	X	194	1	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA TRAMINER AROMATICO SUPERIORE	B170	X	238	2	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA SAUVIGNON SUPERIORE	B170	X	221	1	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA ROSATO NOVELLO	B170	X	999	3	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA RIESLING RENANO SUPERIORE	B170	X	210	1	B	X	A	0	X
FRIULI LATISANA PINOT NERO NOVELLO	B170	X	195	2	C	X	A	0	X
FRIULI LATISANA MALVASIA SUPERIORE	B170	X	138	1	B	X	A	0	X

08A04177

DECRETO 5 giugno 2008.

Variazione della sede del laboratorio «Consulchimica Srl», autorizzato con decreto 30 marzo 2007, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2007, con il quale il laboratorio «Consulchimica Srl», ubicato in San Benedetto del Trento (Ascoli Piceno), via Campania n. 35, è stato autorizzato, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in data 27 maggio 2008, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede sempre in Grottammare (Ascoli Piceno), via Galileo Galilei n. 86/88;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio «Consulchimica Srl»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 30 marzo 2007, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Consulchimica Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, da San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Campania n. 35 in Grottammare (Ascoli Piceno), via Galileo Galilei n. 86/88.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04106

DECRETO 9 giugno 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la certificazione DOP della Mela Friulana, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Mela del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 887 del 5 giugno 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la certificazione DOP della Mela Friulana, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Mela del Friuli Venezia Giulia, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la certificazione DOP della Mela Friulana, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Mela del Friuli Venezia Giulia, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Mela del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2.

La denominazione Mela del Friuli Venezia Giulia è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Mela del Friuli Venezia Giulia, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04128

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Silva Antonia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Da Silva Antonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di auxiliar de enfermagem conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto il provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'attestato di frequenza al corso di formazione destinato al personale curante in famiglia per n. 38 ore di lezione effettuate nel periodo 21 marzo-23 maggio 2006;

Preso atto della corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio sanitario come contemplato dal provvedimento citato;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza di servizi nella seduta del 18 marzo 2008;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio auxiliar de enfermagem conseguito nell'anno 2004 presso «Collegio Pinheiros» San Paolo (Brasile) dalla sig.ra Da Silva Antonia nata a Nazare Paulista/SP (Brasile) il 22 aprile 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora l'interessato non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A04184

DECRETO 26 maggio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di Macerata per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora Direzione provinciale del lavoro) n. 512 dell'8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta commissione con il quale il dott. Ubaldo Urbani veniva nominato membro supplente;

Vista la nota prot. n. 7164 del 22 maggio 2008 con la quale la Confindustria di Macerata ha provveduto a designare il dott. Giuseppe Carelli quale membro supplente in sostituzione del dott. Ubaldo Urbani dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Carelli nato a Macerata il 4 febbraio 1958 e residente a Macerata in via F.lli Cervi n. 2, è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della Confindustria di Macerata in sostituzione del dott. Ubaldo Urbani dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Macerata, 26 maggio 2008

Il direttore provinciale reggente: DAMIANI

08A04170

DECRETO 28 maggio 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di Reggio Calabria di conciliazione in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/95 del 1° febbraio 1995, di costituzione della commissione provinciale di conciliazione con il quale il sig. Quattrone Francesco è stato nominato componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. n. 82/08 del 19 maggio 2008 con la quale il presidente dell'Unione provinciale artigiani di Reggio Calabria designa il sig. Gaietti Matteo a rapprentare l'Unione, in seno alla suddetta commissione, in sostituzione del sig. Quattrone Francesco;

Decreta:

Il sig. Gaietti Matteo è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Quattrone Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 28 maggio 2008

Il direttore provinciale: VERDUCI

08A04171

DECRETO 4 giugno 2008.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale per la cassa integrazione salari operai in agricoltura, presso l'INPS di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli occupati a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 9/1972 in data 14 dicembre 1972 del Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Imperia con il quale provvide a costituire presso la sede di Imperia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 29 maggio 2008 con la quale la Federazione provinciale coldiretti di Imperia designa il signor Pallini Giorgio quale membro effettivo in sostituzione del dott. Biancheri Roberto e la signora Ascheri Sara quale membro supplente del consesso di cui sopra;

Vista la nota datata 30 maggio 2008 con la quale si comunicano le dimissioni del dott. Biancheri Roberto dalla commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Pallini Giorgio, residente presso la Federazione provinciale coldiretti di Imperia - via L. Acquarone n. 8, è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo in sostituzione, per dimissioni, del dott. Biancheri Roberto; e la signora Ascheri Sara, residente presso la Federazione provinciale coldiretti di Imperia - via L. Acquarone n. 8, è nominata membro supplente della stessa.

Imperia, 4 giugno 2008

Il direttore provinciale: PARISI

08A04105

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 maggio 2008.

Consultazione pubblica relativa alla integrazione della deliberazione n. 628/07/CONS, concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 304/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 maggio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la precedente raccomandazione);

Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la raccomandazione);

Viste le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttici»);

Vista la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i ser-

vizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 3/06/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 342/07/CONS, recante l'avvio del procedimento «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari»;

Vista la delibera n. 628/07/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008, supplemento ordinario n. 21, ed in particolare l'art. 3;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta di integrazione della delibera n. 628/07/CONS in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento concernente «Integrazione della delibera n. 628/07/CONS recante mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche», riportato nell'allegato B alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

4. Lo schema di provvedimento allegato alla presente delibera è trasmesso, contestualmente, alla Commissione europea ed alle autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini indicati dall'art. 12 del codice delle comunicazioni elettroniche.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e in versione integrale nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

08A04125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede della Casa di procura dei Seminari delle Missioni estere della provincia veneta della Compagnia di Gesù, in Padova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene riconosciuto il trasferimento della sede della Casa di procura dei Seminari delle Missioni estere della provincia veneta della Compagnia di Gesù da Padova a Milano.

08A04183

Riconoscimento della personalità giuridica al Santuario S. Maria «ad rupes», in Castel Sant'Elia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Santuario S. Maria «ad rupes», con sede in Castel Sant'Elia (Viterbo).

08A04185

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita del S. Rosario, in Nuraminis

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita del S. Rosario, con sede in Nuraminis (Cagliari).

08A04167

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 6, 9 e 10 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5597
Yen	165,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,583
Corona danese	7,4592
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79710
Fiorino ungherese	245,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7016
Zloty polacco	3,3818
Nuovo leu romeno	3,6395
Corona svedese	9,3338
Corona slovacca	30,348
Franco svizzero	1,6184
Corona islandese	118,59
Corona norvegese	7,9415
Kuna croata	7,2471
Rublo russo	36,9360
Nuova lira turca	1,9301
Dollaro australiano	1,6260
Real brasiliano	2,5353
Dollaro canadese	1,5906
Yuan cinese	10,7978
Dollaro di Hong Kong	12,1799
Rupia indonesiana	14544,20
Won sudcoreano	1597,52
Peso messicano	16,0440
Ringgit malese	5,0823
Dollaro neozelandese	2,0322
Peso filippino	68,837
Dollaro di Singapore	2,1295
Baht tailandese	51,688
Rand sudafricano	12,2031

Dollaro USA	1,5784
Yen	166,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,653
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79740
Fiorino ungherese	247,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	3,3848
Nuovo leu romeno	3,6795
Corona svedese	9,3480
Corona slovacca	30,338
Franco svizzero	1,6103
Corona islandese	118,93
Corona norvegese	7,9370
Kuna croata	7,2488
Rublo russo	37,1536
Nuova lira turca	1,9640
Dollaro australiano	1,6414
Real brasiliano	2,5745
Dollaro canadese	1,6136
Yuan cinese	10,9273
Dollaro di Hong Kong	12,3246
Rupia indonesiana	14734,36
Won sudcoreano	1630,49
Peso messicano	16,3838
Ringgit malese	5,1503
Dollaro neozelandese	2,0563
Peso filippino	69,450
Dollaro di Singapore	2,1494
Baht tailandese	52,584
Rand sudafricano	12,4200

Dollaro USA	1,5526
Yen	165,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,433
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79335
Fiorino ungherese	247,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Zloty polacco	3,3815
Nuovo leu romeno	3,6712
Corona svedese	9,3145
Corona slovacca	30,280
Franco svizzero	1,6080
Corona islandese	119,45
Corona norvegese	7,9690
Kuna croata	7,2489
Rublo russo	36,7220
Nuova lira turca	1,9365
Dollaro australiano	1,6335
Real brasiliano	2,5328
Dollaro canadese	1,5979
Yuan cinese	10,7525
Dollaro di Hong Kong	12,1251
Rupia indonesiana	14493,52
Won sudcoreano	1595,30
Peso messicano	16,1004
Ringgit malese	5,0708
Dollaro neozelandese	2,0598
Peso filippino	69,052
Dollaro di Singapore	2,1252
Baht tailandese	51,275
Rand sudafricano	12,3525

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A04310 a 08A04312

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rispoval Marker Vivo Attenuato».

Estratto provvedimento n. 149 del 12 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO, nelle confezioni:

confezione da 10 dosi e 20 ml di diluente - A.I.C. n. 100401013;

confezione da 50 dosi e 100 ml di diluente - A.I.C. n. 100401025;

confezione da 5 flaconi da 2 dosi e 5 flaconi diluente da 4 ml - A.I.C. n. 100401037.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0022/001/IA/018.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - s.s. 156, km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Variazione tipo IA: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo, rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'eliminazione del sito produttivo Bayer Health Care AG - Leverkusen (Germania) quale stabilimento di produzione dell'antigene, miscelazione, riempimento, completamento e controllo del prodotto finito così come il confezionamento e l'etichettatura.

Pertanto tali operazioni vengono svolte dallo stabilimento tuttora autorizzato Pfizer Animal Health S.A. - Louvain-la Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A04168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leventa»

Estratto provvedimento n. 159 del 19 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario LEVENTA, nelle confezioni:

confezione con bottiglia da 30 ml di soluzione ed 1 siringa da 1 ml - A.I.C. n. 103826018;

confezione da 6 bottiglie con 30 ml di soluzione e 6 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 103826020;

confezione da 12 bottiglie da 30 ml di soluzione e 12 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 103826032.

Procedura decentrata n. IE/V/0182/001/1B/003.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura da due mesi a 25°C a sei mesi conservato tra 2-8°C.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi conservato tra 2-8 °C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A04179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rhino 4».

Estratto provvedimento n. 170 del 20 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RHINO 4.

Confezione: flacone da 500 ml in polietilene (1000 dosi) - A.I.C. n. 100160035.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42.a.1 - Estensione validità prodotto finito.

Si autorizza l'estensione della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 50% Polvere Orale Solubile per polli (broilers)».

Estratto provvedimento n. 171 del 20 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario STABOX 50% POLVERE ORALE SOLUBILE PER POLLI (BROILERS).

Confezioni:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103226027;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103226015;

barattolo da 200 g - A.I.C. n. 103226039;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 103226041;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 103226054;

fustino da 1500 g - A.I.C. n. 103226066;

fustino da 3000 g - A.I.C. n. 103226078.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/122/01/II/01.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede in 13ème Rue - L.I.D. - B.P. 27 - 06511 Carros Cédex - Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica tempi di attesa per le carni (diminuzione).

Si autorizza la diminuzione dei tempi di sospensione per le carni da 7 giorni a 1 giorno.

Tempi di attesa ora autorizzati: polli: carne e frattaglie: 1 giorno.

Non utilizzare in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neo Vet-Cillin La»

Estratto provvedimento n. 173 del 20 maggio 2008

Medicinale veterinario NEO VET-CILLIN LA.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100107010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100107022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100107034;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100107046.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, modifica composizione quali/quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza la sostituzione del flacone di vetro di tipo III con il flacone di vetro di tipo II.

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04178

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» e la successiva documentazione integrativa inviata dalla regione stessa a sostegno della richiesta di riconoscimento di che trattasi.

Ha espresso nel corso della riunione del 14 e 15 maggio 2008, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «TERRE TOLLESI O TULLUM»

Art. 1.

Riconoscimento denominazione

La denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso Riserva, Novello, Pecorino, Passerina, Falanghina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Passito bianco, Passito rosso, Spumante.

Art. 2.

Vitigni ammessi

I vini della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Terre Tollesi» o «Tullum» Bianco, «Terre Tollesi» o «Tullum» bianco superiore: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese minimo 75%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni aromatici, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale;

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso: Montepulciano per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva: Montepulciano 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passito Bianco: Moscato, Malvasia, da soli o congiuntamente minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passito Rosso: Montepulciano al 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;

«Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante: Chardonnay minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

«Terre Tollesi» o «Tullum» novello: Montepulciano minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;

«Terre Tollesi» o «Tullum» con le seguenti specificazioni: Pecorino, Passerina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Falanghina.

Devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

Art. 3.

Delimitazione del territorio

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origina controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione, che comprende l'intero territorio del comune di Tollo.

Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione al relativo albo solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art. 3 e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico-agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. È ammessa la potatura a cordone speronato, guyot singolo e/o doppio.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Terre Tollesi o Tullum Bianco	13	11,00
Terre Tollesi o Tullum Rosso	12	12,00
Terre Tollesi o Tullum Bianco Superiore	10	11,50
Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva	9	12,50
Terre Tollesi o Tullum Passito Bianco	10	11,00
Terre Tollesi o Tullum Passito Rosso	10	12,00
Terre Tollesi o Tullum Spumante	12	10,00
Terre Tollesi o Tullum Pecorino	9	12,00
Terre Tollesi o Tullum Passerina	9	11,50
Terre Tollesi o Tullum Falanghina	9	11,50
Terre Tollesi o Tullum Merlot	10	12,00
Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sauvignon	10	12,00
Terre Tollesi o Tullum Sangiovese	12	11,00
Terre Tollesi o Tullum Novello	12	11,00

Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.

In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere riportati nei limiti di cui

sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno produzione ammessa: 0;

III anno produzione ammessa: 60%;

IV anno e successivi produzione ammessa: 100%.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l'appassimento delle uve, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa D.O.C. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione della tipologia «passito».

È ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie, qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per le denominazioni «Terre Tollesi» o «Tullum» passito bianco e «Terre Tollesi» o «Tullum» passito rosso la resa massima del vino non deve essere superiore al 45% del rapporto uva fresca/vino.

Il vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 60%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per tale tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino «Terre Tollesi» o «Tullum» passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all'aria aperta; in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo-idrocondizionata.

I vini a denominazione controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» bianco, nonché i vini «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art. 2 non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» rosso, nonché i vini «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all'art. 2, non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» bianco superiore non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche vini al consumo

I vini a denominazione controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, fine;

sapore: secco, armonico con eventuale retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Rosso:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

odore: vinoso, tenue e gradevole;

sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Novello:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: fruttato;

sapore: fresco, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato, fine, caratteristico;

sapore: fresco, secco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Passerina:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: fruttato delicato caratteristico;

sapore: fresco, secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Falanghina:

colore: giallo paglierino molto tenue;

odore: fruttato caratteristico delicato;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: vinoso, pieno caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Passito Bianco:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato;

odore: etereo e caratteristico;

sapore: dolce, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 13,00% vol svolto;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Passito Rosso:

colore: rosso rubino tendende al granato;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: armonico, dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 13,00% vol svolto;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Spumante:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Bianco Superiore:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Rosso Riserva:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee tendenti al granata con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti della acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

I vini «Terre Tollesi» o «Tullum», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.

Art. 7.

Etichettatura

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla «vigna», dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato effettivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicati e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione d'origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezioni

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri 0,200; 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,00. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.

Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

08A04181

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Elenco delle imprese orafe della provincia di Vicenza decadute dalla concessione del marchio identificativo per mancato pagamento della relativa concessione nell'anno 2007

n. e data povvedimento	Marchio	Ragione sociale	Sede legale	n. punzoni		
				ritirati	smarriti	non restituiti
50 del 6 marzo 2008	677-VI	Mattiello Dino	Via Vecchia Ferriera, 26 Vicenza	0	0	9
51 del 6 marzo 2008	696-VI	D.F.N. F.lli Nicoletti S.n.c.	Via Lago di Molveno, 4 Vicenza	0	1	3
52 del 6 marzo 2008	795-VI	Contin Mariano Antonio	Via Piancoli, 6 Vicenza	0	0	2
53 del 6 marzo 2008	951-VI	L.A.C.O. S.a.s.	Via L.L. Zamenhof, 569 Vicenza	3	0	0
54 del 6 marzo 2008	1280-VI	Gold Center S.n.c.	Via Roma, 109/A Costabissara	0	0	17
42 del 4 marzo 2008	1281-VI	Vimar Gold S.r.l.	Via G. Marconi, 14 Quinto V.no	0	0	7
55 dell'11 marzo 2008	1434-VI	Ca' d'Oro S.r.l.	Via A. Manzoni, 22 Quinto V.no	0	0	3
43 del 4 marzo 2008	1510-VI	Gold Silver United S.r.l.	Via Valerio Belli, 38/40 Vicenza	10	0	0
56 dell'11 marzo 2008	1598-VI	Caoduro Goldmakers di Caoduro Paolo	Via L.L. Zamenhof, 551 Vicenza	11	6	0
58 dell'11 marzo 2008	1633-VI	L'Ariete S.a.s.	Via I. Pindemonte, 22 Vicenza	0	0	2
59 dell'11 marzo 2008	1760-VI	Gipe di Peretti Giancarlo	Via Madonnetta, 6 Montecchio M.re	2	0	0
60 dell'11 marzo 2008	1804-VI	Idea Oro S.n.c.	Via Brenta, 4 Altavilla Vicentina	0	0	8
44 del 4 marzo 2008	1928-VI	Martina S.r.l.	Via Anconetta, 200 Vicenza	2	1	0
61 dell'11 marzo 2008	2074-VI	Piemmegi S.n.c.	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	1	0	0
45 del 4 marzo 2008	2092-VI	Luca S.a.s.	Viale della Repubblica, 10/12 Sandrigo	0	0	4
63 dell'11 marzo 2008	2136-VI	Lov Gold S.a.s.	Via dell'Artigianato, snc Mossano	6	0	0

n. e data povvedimento	Marchio	Ragione sociale	Sede legale	n. punzoni		
				ritirati	smarriti	non restituiti
57 dell'11 marzo 2008	2184-VI	Mojsé S.n.c.	Via Monte Grappa, snc Quinto V.no	0	0	2
73 del 13 marzo 2008	2218-VI	Costa Paolo	Via Badia, 42 Camisano Vicentino	1	0	0
74 del 13 marzo 2008	2244-VI	Vicenza Argento S.a.s.	Via dell'Artigianato, 14/A Bolzano V.no	0	0	3
46 del 4 marzo 2008	2378-VI	La Moda S.r.l.	Via Vecchia Ferriera, 70	3	1	0
75 del 13 marzo 2008	2396-VI	Futura Jewels S.r.l.	Via A. Palladio, 2 Romano d'Ezzelino	0	0	1
47 del 4 marzo 2008	2426-VI	Kajal Bijoux S.r.l.	Via della Meccanica, 22 Vicenza	3	0	0
48 del 6 marzo 2008	2431-VI	Rossi Gioielli S.r.l.	Corso Andrea Palladio, 147 Vicenza	0	0	5
76 del 18 marzo 2008	2500-VI	Whisandré S.r.l.	Via Marosticana, 3 Dueville	0	0	13
77 del 18 marzo 2008	2523-VI	Issimo by Paik Kyung Hwa S.r.l.	Via Meucci, 10 Sandrigo	0	0	2
78 del 18 marzo 2008	2573-VI	MA.GI.A. S.n.c.	Via G. Galilei, 3/AG Arcugnano	0	0	2
79 del 18 marzo 2008	2583-VI	Quadrifoglio S.r.l.	Via Europa, 38 Romano d'Ezzelino	0	0	2
80 del 18 marzo 2008	2594-VI	Panta Rei S.r.l.	Via Basilio dalla Scola, 64 Vicenza	0	0	2
81 del 18 marzo 2008	2608-VI	G.M.A. di Rancan Antonio	Via del Lavoro, 47 Trissino	0	0	0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

08A04108

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, hanno presentato denuncia alla Camera di commercio di Lecco di smarrimento dei sottoindicati punzoni:

N. Marchio	Impresa	Sede	Punzoni Smarriti
6 LC	L.A.V.I.O. S.n.c. di Sella Corrado, Ruggero & C.	Airuno, (Lecco) via Europa, 11 - cap 23881	1
19 LC	Andreozzi Rossana	Merate, (Lecco) via Statale, 117 - cap 23807	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco.

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Lecco per cessazione dell'attività. I relativi punzoni in dotazione sono stati regolarmente restituiti e deformati.

1. Impresa: My Mockup S.r.l. - Sede: Lecco, via F.lli Cairoli, 60 - Marchio 27 LC.

2. Impresa: L.A.V.I.O. S.n.c. di Sella Corrado, Ruggero & C. - Sede: Airuno, via Europa, 11 - Marchio 6 LC.

08A04109-08A04110

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Consulting sviluppo soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 944 del 29 maggio 2008 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Consulting sviluppo soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita addì 29 dicembre 2005 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

08A04129

Scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Moimacco - Soc. coop. a r.l.», in Moimacco.

Con deliberazione n. 943 del 29 maggio 2008 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Latteria sociale turnaria di Moimacco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moimacco, costituita addì 6 luglio 1952 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

08A04130

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-139) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.